

Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato di Seconda Fascia

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'Art. 28 D.Lgs. 165/2001, l'accesso alla qualifica di Dirigente di seconda fascia presso l'Università degli Studi dell'Aquila.
2. Le assunzioni di personale dirigente sono effettuate nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale, rapportate alle funzioni identificate con l'assetto organizzativo e nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.

Art. 2 Modalità di selezione

1. L'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di L'Aquila avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il concorso per titoli ed esami si svolge attraverso la valutazione dei titoli, il superamento di due prove scritte e di un colloquio che ne garantiscono l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti dalla posizione da ricoprire.

Art. 3 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso viene emanato dal Direttore Generale e deve indicare:
 - a. il numero e il profilo professionale dei posti messi a concorso;
 - b. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c. i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego e i titoli di studio richiesti;
 - d. l'individuazione delle specifiche competenze e conoscenze richieste per il profilo professionale da ricoprire;
 - e. le modalità con le quali verrà reso noto il calendario delle prove;
 - f. l'indicazione delle materie e del contenuto delle prove;
 - g. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
 - h. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Il bando deve altresì individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
3. Il bando è pubblicato, nella forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Sezione Concorsi ed esami ed in forma integrale all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila, nonché sulla pagina dedicata del sito internet di Ateneo.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'accesso alla qualifica di Dirigente dell'Università degli Studi di L'Aquila, i candidati, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a. dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti di laurea specialistica, di laurea magistrale o di diploma di laurea V.O. che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione

conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio. Il servizio deve comunque essere stato svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea e di cui almeno tre anni svolti in un ruolo di responsabilità nella conduzione di uffici e/o strutture complesse, desumibili da provvedimenti emessi con atto formale dagli organi di direzione delle Amministrazioni di appartenenza, da cui risulti la responsabilità attribuita e la competenza richiesta;

- b. soggetti in possesso della qualifica di Dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti di laurea specialistica o di laurea magistrale o di diploma di laurea V.O., che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
- c. soggetti che hanno svolto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea specialistica o di laurea magistrale o di diploma di laurea V.O., ovvero, che hanno svolto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni se in possesso di laurea magistrale e dottorato di ricerca;
- d. cittadini italiani muniti di Laurea Specialistica o di Laurea Magistrale o di diploma di laurea V.O., che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea magistrale o equipollente.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1 il bando di concorso può prevedere, quale requisito di ammissione, il possesso e/o la certificazione del livello, definito dal bando, di conoscenza della lingua inglese o delle competenze informatiche.

3. Tutti gli incarichi dirigenziali o equiparati di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'amministrazione o dell'ente al quale la/il candidata/o appartiene. Per esercizio di funzioni dirigenziali, di cui alle citate lettere a), b), c) e d), si intende lo svolgimento di attività di direzione di strutture organizzative complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione degli obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sottordinate, nell'ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli organi di governo dell'amministrazione di appartenenza della/del candidata/o.

Le circostanze nelle quali le funzioni di cui sopra sono state esercitate devono essere documentate.

4. I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato membro dell'Unione Europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea titolare di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui trattasi di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o cittadino di Paesi terzi, la/il candidata/o dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento; di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b. idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente.

5. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da impiego statale.
6. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5 Termine delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di svolgimento della prova scritta.
2. Il Direttore Generale può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la procedura concorsuale.
3. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi nel termine di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della commissione cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con dispositivo del Direttore Generale ed è composta da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, docenti universitari ed esperti, di norma esterni all'Ateneo, attribuendo l'incarico secondo criteri di imparzialità e di alternanza, tenendo conto prioritariamente di criteri di professionalità e competenza. Non possono far parte delle commissioni i componenti degli organi di governo dell'Università degli Studi dell'Aquila, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Ogni commissione è composta per almeno un terzo da donne, salva motivata impossibilità.
2. Il compenso per i componenti esterni è definito dalla normativa in vigore.
3. Non possono far parte delle commissioni, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

I componenti delle commissioni di concorso non possono ricadere in nessuna delle situazioni di conflitto di interessi ovvero in una delle circostanze connesse ad una delle seguenti casistiche:

- a) situazioni previste dall'art. 51 c.p.c.;
- b) componente degli organi di governo dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- c) titolarità di cariche politiche, o di rappresentanza sindacale o di designazione dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- d) situazioni previste dal D.P.R. n. 62/2013. Tale regola viene estesa anche al segretario verbalizzante.

Qualora si ricada in una delle situazioni di conflitto di interesse il componente ha l'obbligo di astensione dall'incarico e deve tempestivamente comunicarlo per iscritto al Direttore Generale. Esaminate le circostanze e valutata la situazione, qualora si realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo, ove sussistente il conflitto, viene nominato un altro componente.

Art. 7 - Adempimenti della commissione esaminatrice

1. Nella prima riunione, i componenti della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i commissari e con i candidati ammessi alla selezione. In tale circostanza la commissione può richiedere di avvalersi di esperti aggregati che la assistano nella valutazione delle prove tecniche e di conoscenza linguistica e informatica.
2. La Commissione determina quindi le procedure che saranno seguite al fine di garantire l'imparzialità nei confronti di tutti i candidati ed in primo luogo le modalità necessarie affinché nessuna/nessun candidata/o possa avere preventiva conoscenza del contenuto delle prove a cui sarà sottoposto.
3. Nelle sedute riservate la Commissione può riunirsi utilizzando collegamenti telematici. Durante le prove scritte la commissione può avvalersi di un comitato di vigilanza e in tal caso è comunque necessaria la presenza di almeno due commissari.

Art. 8 - Prova preselettiva

1. In funzione del numero di domande pervenute, l'Amministrazione potrà decidere circa lo svolgimento di una prova preselettiva di accesso alle prove scritte, tipicamente tramite una serie di quesiti, anche a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 9 Valutazione complessiva

1. La valutazione complessiva di titoli ed esami è espressa in centesimi ed il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.
Il punteggio a disposizione della Commissione è così suddiviso:

	MAX
TITOLI	20 punti
PROVE SCRITTE	40 punti
PROVA ORALE	40 punti

Art. 10 - Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli, è a cura della Commissione esaminatrice ed è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione delle prove e dei titoli deve essere comunicato ai candidati prime di accedere alla prova orale.
2. Alla valutazione dei titoli sarà attribuito un punteggio complessivo massimo di 20 punti così suddivisi:

Titoli Professionali: massimo 10 punti

- a) anzianità di servizio inerente al profilo professionale richiesto dal bando sia presso pubbliche amministrazioni sia regolarmente prestato secondo le norme giuslavoristiche di riferimento presso privati;
- b) titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi di responsabilità, attività e incarichi di insegnamento, abilitazioni);

Titoli Formativi: massimo 10 punti

- a) punteggio della laurea specialistica, magistrale o V.O.;
- b) diplomi di specializzazione e dottorato di ricerca;

c) ulteriori titoli (frequenza a corsi di formazione e aggiornamento con votazione/giudizio finale, master, ecc.) con preferenza per quelli relativi al Comparto Università.

Art. 11 - Svolgimento delle prove scritte

1. Il concorso per titoli ed esami prevede il superamento di due prove scritte.
2. Le prove scritte sono dirette a valutare, sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico operativo, la preparazione tecnica della/del candidata/o sulle materie oggetto della prestazione da svolgere, la sua attitudine al problem solving nonché alla capacità di prospettare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali da svolgere. Sono inoltre indirizzate a verificare la capacità di analisi delle problematiche con orientamento multidisciplinare teso a valorizzare l'innovazione e la digitalizzazione. Una parte non prevalente delle prove scritte potrà essere proposta in lingua inglese, ai fini della verifica della conoscenza della medesima.
3. Una delle prove scritte può consistere nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il Dirigente deve essere preposto.
4. Per le due prove la Commissione ha disposizione 20 punti ciascuna e saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 14/20.

Art. 12 - Svolgimento del colloquio

1. Il colloquio è svolto in locali aperti al pubblico e sarà diretto ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell'efficacia e della economicità organizzativa di questioni connesse con le attività istituzionali delle Università, con specifici riferimenti alle professionalità richieste dalla posizione dirigenziale da ricoprire.
2. Per il colloquio la Commissione dispone di 40 punti complessivi distribuiti come segue:
 - 10 punti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese;
 - 10 punti per la valutazione delle conoscenze informatiche;
 - 20 punti per la valutazione complessiva della/del candidata/candidato in relazione alle conoscenze e capacità descritte nel Bando.La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 28/40.

Art. 13 - Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. Al termine delle prove di esame la commissione forma la graduatoria di merito, espressa in centesimi, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati e determinato dalla somma dei risultati delle prove scritte, della valutazione dei titoli e del colloquio.
2. La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale e pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di L'Aquila, nonché inserita nel suo sito web della procedura concorsuale accessibile al link <https://www.univaq.it/section.php?id=716>. La graduatoria di merito conserva validità per un periodo di ~~36~~ 24 mesi, e comunque non oltre il periodo previsto dalle leggi vigenti in materia, dalla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di L'Aquila, ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova.

Art. 14 - Obblighi di comunicazione in materia di anticorruzione e trasparenza

1. Prima di assumere le sue funzioni, la vincitrice/il vincitore è tenuta/o a presentare la documentazione e le comunicazioni previste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Art. 15 - Adempimenti preconcorsuali

1. Le selezioni di cui al presente Regolamento avvengono previo espletamento degli adempimenti preconcorsuali obbligatori. A tal fine si applica il Regolamento di Ateneo per la mobilità compartimentale e intercompartimentale del personale tecnico amministrativo emanato con D.R. Rep. n. 173 del 5.3.2019.

Art. 16 - Norme finali e transitorie

1. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trova applicazione la normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche.
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.